




Comune dell'Aquila

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE



ORDINANZA N. 272/2021 DEL 19.5.2021

Oggetto: Regolamentazione della viabilità in Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra piazza Duomo e Corso Principe Umberto

IL DIRIGENTE

Vista l'Ordinanza n. 663 del 31.12.2020, con la quale è stata interdetta in via permanente la circolazione veicolare in Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra piazza Duomo e corso Principe Umberto;

Ritenuto che la suddetta disciplina della viabilità abbia dato risultati positivi, restituendo al contempo alla fruizione pedonale il tratto di Corso Vittorio Emanuele corrispondente ai Portici, da sempre luogo privilegiato per la circolazione pedonale di cittadini e turisti;

Preso atto dei provvedimenti autorizzativi adottati dal Settore Ricostruzione Privata – Servizio SUAP, relativi all'occupazione di suolo pubblico nell'area in esame a mezzo di dehors, rilasciati ad attività di ristorazione e pubblici esercizi;

Valutata, altresì, l'opportunità di ridefinire le fasce orarie per l'accesso e la sosta dei mezzi adibiti a scarico merci, al fine di garantire una migliore fruizione pedonale dell'area in esame;


Visti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), con particolare riferimento agli articoli 3, 5, 6 e 7;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo C.d.S.);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.);

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono riportati in forma integrante e sostanziale:

1. di ridefinire le **eccezioni al divieto di transito veicolare** in vigore in corso Vittorio Emanuele - tratto compreso tra piazza Duomo e corso Principe Umberto - dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni giorno, nei seguenti termini:
 - a. carico e scarico merci, nei soli giorni feriali, nelle fasce orarie 6:00/9:00 e 15:00/16:00;
 - b. veicoli a servizio di persone con disabilità, muniti del contrassegno previsto dal Codice della Strada;
 - c. mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine;
 - d. mezzi di servizio di Poste Italiane, con sosta consentita per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività istituzionali;
 - e. ditte di fornitura e gestione di servizi pubblici urbani (gas, acqua, elettricità, telefonia, pubblica illuminazione), con sosta consentita per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività di manutenzione/riparazione. Il veicolo deve recare il logo della società/azienda di appartenenza;



Comune dell'Aquila

- f. mezzi istituti di vigilanza;
 - g. mezzi pubblici urbani;
 - h. taxi e veicoli da rimessa con conducente (N.C.C.) in servizio (non è consentito il transito se possibile utilizzare percorsi alternativi);
 - i. veicoli di servizio dell'ASM adibiti alla raccolta rifiuti/pulizia strade;
 - j. mezzi autorizzati con apposito provvedimento dal Comando di Polizia Municipale.
2. di istituire in Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Simonetto e via Tommasi, parallelamente al senso di marcia lungo il lato destro (in direzione via San Bernardino), un'area destinata al carico/scarico merci nelle fasce orarie 6:00/9:00 e 15:00/16:00, delimitata da apposita segnaletica orizzontale e verticale ai sensi del Codice della Strada. Contestualmente è da considerare abrogato il divieto di sosta con rimozione esistente nel medesimo tratto.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Eventuali deroghe al divieto di circolazione potranno essere autorizzate Corpo di Polizia Municipale, nel caso di motivate esigenze contingenti ed eccezionali; ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non prevedibili, potranno essere adottati anche senza la preventiva integrazione della presente ordinanza, dal personale del Corpo di Polizia Municipale e da altri organi di polizia stradale all'uopo incaricati.
2. L'Ufficio Segnaletica Stradale curerà l'installazione di adeguata segnaletica stradale verticale, a norma del Codice della Strada.
3. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
4. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e, quindi, trasmessa:
 - Alla Prefettura di L'Aquila;
 - Alla Questura di L'Aquila;
 - Al Comando Provinciale dei Carabinieri L'Aquila;
 - Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza L'Aquila;
 - Alla A.S.L. N. 1 - Servizio 118;
 - All'A.S.M. - Aquilana Società Multiservizi;
 - All'AMA - Azienda Mobilità Aquilana.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare per quanto di competenza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Dirigente
del Settore Polizia Municipale
Avv. Domenico de Nardis